

tirne il ruolo storico di luogo della memoria per le vittime civili e militari del più grande eccidio compiuto durante la seconda guerra mondiale. (5-08679)

*Interrogazioni a risposta scritta:*

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

la polemica circa l'utilizzo, da parte degli Stati Uniti d'America, di proiettili contenenti uranio impoverito appare per molti versi stucchevole, atteso che, sin dalle prime settimane della guerra contro la Serbia, sono stati presentati atti di sindacato ispettivo con cui si evidenziavano notizie circa l'uso di tali armi e, soprattutto, circa la loro tossicità;

nel contempo il Governo è stato interpellato circa la legittimità dell'uso di tali armi in relazione alle convenzioni internazionali —:

se ed in quale data il Governo italiano abbia richiesto precise informazioni alle autorità militari statunitensi circa l'uso di proiettili contenenti uranio impoverito e se tali armi risultino già bandite dalle convenzioni internazionali. (4-33255)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della difesa, al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

il professor Sandro Degetto dell'istituto di chimica e delle tecnologie inorganiche e delle tecnologie avanzate ha dichiarato che « i rischi legati all'uranio impoverito sono principalmente di tipo chimico-tossicologico e l'organo bersaglio è il rene » (confronta *Il Giornale* di domenica 7 gennaio 2001, pagina 4);

l'autorevolezza di tale affermazione costituisce l'ennesima conferma della vicenda che si consuma da alcune settimane nel tentativo postumo di sdrammatizzare una situazione ormai fuori da ogni controllo —:

se ritengano fondata la perentoria affermazione del professor Sandro Degetto del Cnr circa i danni che riporta l'organismo umano, e segnatamente il fegato, a fronte della esposizione dell'uranio impoverito. (4-33298)

\* \* \*

#### FINANZE

*Interrogazioni a risposta scritta:*

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

le procedure relative al trattamento dei beni sequestrati e confiscati nell'ambito dell'attività doganale stanno mostrando l'assoluta inadeguatezza della normativa vigente;

non a caso assumono preoccupante rilevanza le spese di conservazione in deposito dei beni sequestrati e confiscati, aggravate, spesso, dalla deperibilità dei beni e dalla conseguente inesorabilità dei medesimi;

s'impone, evidentemente, una profonda modificazione dell'articolo 301 *bis* del testo unico delle leggi doganali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43 e successive modificazioni —:

se non si ritenga di dover valutare nuove ipotesi di destinazione dei beni sottoposti a sequestro e confisca a seguito di operazioni di contrabbando, di predisporre una sostanziale semplificazione delle procedure di affidamento dei beni mobili registrati agli organi di polizia giudiziaria in genere senza finalizzazione al solo impiego in attività di polizia anti-contrabbando e la possibilità di vendita dei beni mediante ricorso alla trattativa privata in deroga alla legge sulla contabilità generale dello Stato al fine di superare l'ostacolo derivante dall'esito negativo dell'asta che preclude modalità diverse di vendita. (4-33260)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

pare essere stato rilevato un contrasto tra uffici doganali e capitanerie di porto in relazione alle modalità previste per il perfezionamento dell'*iter* amministrativo necessario per la cancellazione dall'apposito registro di una imbarcazione laddove questa sia destinata all'uso fuori dal territorio nazionale;

il contrasto trova origine dall'interpretazione di due norme, entrambe in vigore: l'articolo 36 del testo unico doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43 e l'articolo 28 della legge 26 aprile 1986 n. 193 modificativa della legge 11 febbraio 1971 n. 50, in applicazione del quale è stata emanata dalla direzione generale del naviglio dell'allora Ministero della marina mercantile la circolare n. 2510368 del 12 settembre 1986;

il contrasto non attiene soltanto alla questione della competenza, ma riverbera anche problemi di natura sostanziale, atteso che, in caso di vendita effettuata in un Paese terzo ed in assenza della cancellazione dal registro, si appalesa l'impossibilità di contestare all'eventuale residente conduttore il reato di contrabbando ex articolo 291 del testo unico sulla legge doganale —:

se non ritenga di dovere urgentemente intervenire dal punto di vista normativo o, quanto meno, interpretativo, per far sì che i dati relativi alle iscrizioni, variazioni e cancellazioni di unità da diporto riflettano criteri omogenei ed idonei alle esigenze del sistema normativo doganale. (4-33261)

MANTOVANO. — *Al Ministro delle finanze, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

in data 6 dicembre 2000 la So.ba.ri.t. s.p.a., concessionaria del Servizio di riscos-

sione di tributi per la provincia di Lecce, ha perfezionato la fase amministrativa del licenziamento di 30 dipendenti, adducendo una contrazione di attività, a seguito della perdita della riscossione dei ruoli dell'acquedotto pugliese. Il licenziamento è stato disposto al termine di una trattativa con le organizzazioni sindacali, nel corso della quale la predetta società, dopo una iniziale disponibilità quanto meno a ridurre i licenziamenti a 22, avviando il contratto di formazione lavoro per altri 8 dipendenti, si era mostrata restia a trasformare tale contratto in un rapporto a tempo indeterminato;

la indisponibilità della So.ba.ri.t. a raggiungere un accordo è stata quindi confermata in un incontro promosso nella sede dell'amministrazione provinciale di Lecce;

in occasione di questo, la società ha condizionato l'accordo alla sottoscrizione di un contratto di solidarietà assistita: ipotesi impraticabile nei fatti, poiché deve muovere dal presupposto di una situazione di crisi aziendale, che nella specie non esiste;

infatti la So.ba.ri.t. risulta in possesso di nuove commesse, che compensano quelle venute meno con la trasformazione dell'acquedotto pugliese, e quindi in grado di garantirle il pieno utilizzo dell'organico, se non l'ampliamento dello stesso;

più in generale, appare problematica l'applicazione al caso della So.ba.ri.t. delle disposizioni di cui alla legge 223 del 1991, le quali presuppongono una crisi aziendale certificabile, la natura esclusivamente privatistica del datore di lavoro, l'attuazione del recesso contestuale all'avvio di ammortizzatori sociali quale il fondo esuberi di cui all'articolo 81 della legge finanziaria 2000;

nel caso concreto, come si è detto, non vi è alcuna crisi aziendale, la natura formalmente privatistica della società va affiancata dalla considerazione del rilievo oggettivamente pubblicistico dell'attività svolta, e non è stato avviato alcun ammortizzatore sociale —:

se e quali urgenti iniziative intendano adottare per eliminare le anomalie segnalate. (4-33264)

**MANTOVANO.** — *Al Ministro delle finanze, al Ministro per la funzione pubblica.* — Per sapere — premesso che:

numerosi dirigenti dell'amministrazione finanziaria, vincitori di concorso, e precisamente 40 in Campania, 10 in Toscana e 10 in Emilia Romagna, stanno per essere trasferiti, per iniziativa dei direttori regionali, alle commissioni tributarie provinciali delle rispettive regioni, nelle quali ricopriranno posizioni di area C, non conformi al loro status, venendo così di fatto declassati rispetto alla loro qualifica dirigenziale;

mentre attualmente, per quanto comunicato dalla medesima amministrazione vi è disponibilità di posti per dirigenti, che tuttavia sono occupati da reggenti non vincitori di concorso, accade che coloro che hanno vinto il concorso per dirigenti continuino a percepire la remunerazione da funzionari C3: il che è oggettivamente pregiudizievole per costoro e costituisce fonte di contenzioso;

la situazione verrebbe ulteriormente aggravata dalla dislocazione di una parte di tali funzionari nelle commissioni tributarie provinciali —:

se e quali urgenti iniziative intendano adottare per eliminare le anomalie segnalate. (4-33266)

**DELMASTRO DELLE VEDOVE.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il Se.c.i.t. (Servizio consultivo ed ispettivo tributario) ha presentato al Ministro delle finanze, nel mese di maggio 2000, la relazione sull'attività svolta nel corso del 1999, così come previsto dall'articolo 11 della legge n. 146 del 1980;

in materia di contenzioso tributario, il Se.c.i.t. ha rilevato e suggerito, per

quanto riguarda l'attività degli atti defensionali, che è necessaria una prospettazione in fatto non solo apparente (attraverso l'utilizzo di formule di rito) dalla quale derivi con immediatezza la discrepanza tra reddito dichiarato ed accertato oltre alla quantificazione della pretesa erariale, con preciso riferimento alla posizione fiscale del contribuente; è necessaria un'esposizione essenziale e non ripetitiva delle eccezioni pregiudiziali e in punto di diritto; è necessaria una puntuale dimostrazione delle ragioni dell'erario; è necessario un esame degli atti introduttivi del giudizio, anche al fine di una sistematica applicazione degli istituti della conciliazione e dell'autotutela; è necessario sollecitare agli uffici dipendenti più accurate analisi preventive sulla sostenibilità della pretesa in giudizio ed un più stretto confronto con gli organi sovraordinati, specialmente per le vertenze più rilevanti e complesse;

le indicazioni provenienti dal Se.c.i.t. sono certamente fra le più disattese in assoluto ed appaiono particolarmente fondate perché, in effetti, contribuiscono alla totale disaffezione del contribuente per l'esercizio, a volte meramente dilatorio e strumentale, del contenzioso da parte dell'ufficio —:

quali iniziative intenda assumere per impartire agli uffici periferici istruzioni che tengano conto dei precisi e del tutto condivisibili suggerimenti puntualmente avanzati dal Se.c.i.t. (4-33275)

**DELMASTRO DELLE VEDOVE.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

continua a persistere la difformità di trattamento fiscale degli « abbuoni » e « sconti » ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta sul valore aggiunto;

tali poste, in base alla normativa vigente, possono costituire sopravvenienza passiva ex articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 per il solo fatto del loro verificarsi, mentre,

ai fini Iva, possono formare oggetto di variazione in diminuzione ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 solo se contrattualmente previsti;

appare ormai priva di *ratio* la ricordata differenza di trattamento —:

se ritenga che la differenza di trattamento fiscale degli « abbuoni » e degli « sconti » ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta sul valore aggiunto abbia ancora una ragion d'essere e se dunque non si ritenga di dover unificare il trattamento, mediante specifico intervento legislativo, senza distinzione tipologica di imposta.

(4-33315)

**DELMASTRO DELLE VEDOVE.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'anagrafe tributaria contiene un numero cospicuo di posizioni riferentisi a soggetti di fatto cessati ma mai cancellati;

la circostanza costituisce effettivamente un serio problema che attiene all'attualità e dunque all'attendibilità dell'anagrafe tributaria;

si deve tentare di risolvere il problema pur senza introdurre un nuovo regime di sanzioni —:

se non ritenga che il lamentato inconveniente sia ovviabile introducendo il principio della impossibilità, per i soggetti che non presentano la dichiarazione, di ottenere certificazioni dal registro delle imprese e di depositarvi atti. (4-33316)

\* \* \*

#### FUNZIONE PUBBLICA

*Interrogazione a risposta orale:*

**TASSONE, VOLONTÈ e DELFINO TERESIO.** — *Al Ministro per la funzione pub-*

*blica, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il Ministero della pubblica istruzione, attraverso le proprie articolazioni territoriali dei provveditorati agli studi, sta organizzando corsi di qualificazione per il personale amministrativo degli uffici scolastici periferici, conformemente al decreto del direttore generale del personale e degli affari generali ed amministrativi n. 9912 datato 24 novembre 1999;

destinatario di questi corsi è il personale non dirigenziale inquadrato nelle aree professionali « B » e « C » —:

per quale motivo il ministero della pubblica istruzione e le sue diramazioni territoriali abbiano ritenuto, nell'ambito dei destinatari d'area « C », di far confluire insieme personale (non laureato) proveniente dall'ex-carriera di concetto e personale (laureato) già inquadrato nella progressiva nona qualifica funzionale appartenente all'ex-carriera direttiva, in considerazione della specifica preparazione professionale e delle corrispondenti responsabilità (di coordinamento gestionale delle rispettive unità amministrative, d'igiene e sicurezza della sede lavorativa quando ciò risulti dalla situazione di merito, eccetera) rivestite da questi ultimi nell'organizzazione amministrativa centrale e periferica del ministero in parola;

se non risulti invece opportuno organizzare per il personale ex-direttivo corsi specifici, magari articolati su una base territoriale più concentrata e con un calendario diversamente definito, allo scopo di rendere più agile e puntuale l'aggiornamento tecnico-scientifico nei confronti dei destinatari che veramente assumono ed assumeranno la responsabilità delle decisioni che costellano e costelleranno la quotidiana vita amministrativa;

se peraltro, sul piano generale dell'ordinamento amministrativo italiano, non sia il caso d'effettuare — nel Ministero della pubblica istruzione, come in tutti gli altri ministeri — una nuova ricognizione più